



## NEWSLETTER DI GIUGNO 2022

**[FONTI WEB]**

**01. VARIE DAL WEB**

**02. PNRR GLI OBIETTIVI DI GIUGNO 2022**

**03. CONTRIBUTI “PEREQUATIVI” A FONDO PERDUTO**

**04. AUTO AZIENDALI IN USO ESCLUSIVO E PROMISQUO**

**05. ASSEGNO UNICO E REDDITO DI CITTADINANZA**

**06. LOGISTICA – GESTIRE L’INVENTARIO**

**07. GARANTE PRIVACY – GESTIONE RECLAMI**

**08. SICUREZZA CANTIERI - GESTIONE RISCHI OPERATIVI**

**09. BONUS PSICOLOGICO PER TERAPIE ESCLUSIVE**

**10. CREDITO D’IMPOSTA PER AFFITTI COMMERCIALI**

**11. ADEMPIMENTI E SCADENZE DI GIUGNO 2022**

## 01. VARIE DAL WEB

### 01. MODIFICA CODICI ATECO 2022

Con una recente risoluzione n. 20/E del 4 maggio 2022, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che è obbligatorio indicare il nuovo codice attività negli atti e nelle dichiarazioni da presentare nel 2022 e che al contrario non sussiste alcun obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dati.

[Agenzia delle entrate, risoluzione n. 20 del 4 maggio 2022]

### 02. BONUS PRIMA CASA UNDER 36

Con la risposta a interpello n. 261 dell'11 maggio 2022 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il rimborso del credito Iva prima casa under 36 è ammesso anche nel caso di acconti pagati dal padre dell'acquirente, a patto di indicare tale aspetto nel rogito. [Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 261 dell'11 maggio 2022]

### 03. PIÙ DELEGATI PER I SERVIZI ON LINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con provvedimento n. 173217 del 19 maggio 2022, con effetto dal 23 maggio 2022, l'Agenzia delle entrate ha individuato vari profili di soggetti che potranno ricevere procura per l'accesso ai dati che si trovano nell'area riservata, prima accessibile solo con le credenziali del contribuente o dell'intermediario da lui delegato.

[Agenzia delle entrate, provvedimento n. 173217 del 19 maggio 2022]

### 04. RIPRESA VERSAMENTI SETTORE AUTOTRASPORTI

Nei prossimi mesi è prevista per il settore autotrasporto la ripresa dei versamenti sospesi senza applicazione di sanzioni e interessi e secondo le seguenti scadenze:

- in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 oppure
- con versamento rateale per un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, da agosto a novembre cui si aggiunge un'ultima rata il 16 dicembre 2022 per l'ulteriore 50%.

[Agenzia delle entrate, provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022]

## 02. PNRR - GLI OBIETTIVI DI GIUGNO 2022

### LE RIFORME E GLI INVESTIMENTI ENTRANO NEL VIVO

Con gli obiettivi di giugno prendono concretamente forma alcuni importanti tasselli del Piano di trasformazione del Paese. Per citarne alcuni:

- a) si definisce la **nuova sanità territoriale**, un impegno preso dal PNRR non solo nei confronti di pazienti più bisognosi, ma anche verso molte famiglie che al momento, in alcuni contesti territoriali, si trovano sole a gestire i problemi della cura dei più fragili. In particolare, con l'adozione del c.d. decreto 71 è definito il **nuovo modello organizzativo** e con la firma degli accordi tra il Ministero della salute e le regioni/Province autonome sono approntati gli strumenti che definiscono i requisiti per la **nuova assistenza**, con la riorganizzazione della **medicina territoriale in case della comunità** [almeno 1.350], **ospedali di comunità** [almeno 400] e **centrali operative territoriali** [almeno 600]. L'obiettivo al 2026 è di avere queste strutture interconnesse, tecnologicamente

attrezzate, completamente operative e funzionanti.

Inoltre, entro il 2026 gli strumenti di **telemedicina** dovranno consentire di fornire assistenza ad almeno 800.000 persone di età maggiore di 65 anni in assistenza domiciliare.

- b) Per la **riqualificazione e la valorizzazione dei territori** si firmano 158 convenzioni per i **programmi innovativi della qualità dell'abitare** [PInQuA]; si assegnano, inoltre, a 483 comuni risorse per 1.784 **opere di rigenerazione urbana** e ad almeno 250 **borghi** risorse per un programma di sostegno allo sviluppo economico e sociale attraverso l'attrattività e il rilancio turistico; saranno stipulati, infine, 6 accordi per rafforzare la valorizzazione turistica e culturale di **Roma Caput mundi**.
- c) Con l'approvazione della legge delega in tema di **appalti pubblici**, si consente il riordino di un settore che rappresenta poco meno del 10% del PIL nazionale. Tra i principali obiettivi associati alla riforma, quello della **riduzione dei tempi della fase di aggiudicazione degli appalti, nonché quello della digitalizzazione, qualificazione e riduzione delle stazioni appaltanti** [che ad oggi ammontano a circa 40mila].
- d) Quanto alla **trasformazione digitale** del Paese, con gli obiettivi di giugno si entra nella fase di realizzazione dei nuovi progetti di connessione, con l'**aggiudicazione dei progetti relativi a scuole, strutture sanitarie, isole minori e territorio**, incluse le aree oggi meno connesse. Uno sforzo ingente di connessione che consentirà di fornire servizi e opportunità, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, concorrendo tra l'altro ad abbattere i divari formativi, sanitari e sociali del Paese.
- e) In materia di **istruzione**, è stata riformata la **carriera dei docenti** con la definizione di nuovi **sistemi di reclutamento** e di **formazione** della classe docente.
- f) Importanti novità, inoltre, anche nel settore della **ricerca** con l'aggiudicazione dei progetti riguardanti i **Campioni nazionali per la ricerca**, costituiti da università ed enti di ricerca sulle *key enabling technologies* [simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni; tecnologie della Agricoltura; sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA; mobilità sostenibile; bio-diversità]; con la **costituzione di Ecosistemi dell'innovazione** sul territorio nazionale, costituiti da università statali e non statali, enti pubblici di ricerca, enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati ed internazionalmente riconosciuti, che intervengono su aree di specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio di riferimento; con la promozione della **mobilità dei ricercatori** e la **semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca**; con il **finanziamento** [pari a 550 milioni di euro] e la **valorizzazione delle start up attive nelle filiere della transizione digitale ed ecologica**.
- g) Quanto alla **transizione ecologica**, vengono definiti la **strategia nazionale dell'economia circolare** e il **programma nazionale per la gestione dei rifiuti**. Vengono, inoltre, aggiudicati i contratti per la costruzione di impianti di produzione degli elettrolizzatori: una filiera industriale importante per la produzione di idrogeno verde.

A ciò si aggiunga che sono già in via di definizione alcuni centrali obiettivi da raggiungere entro dicembre 2022. Tra questi, l'approvazione della disciplina della concorrenza e la riforma della giustizia tributaria. Fermi i **18 obiettivi già conseguiti**, entro la **prossima settimana** saranno raggiunti 5 obiettivi del Ministero della Salute, 4 del Ministero della Cultura, 2 del Ministero dello Sviluppo Economico e 1 del Ministero dell'Istruzione, per un **complessivo quindi di 30**.

Di seguito un dettaglio di questi:

#### **MINISTERO DELLA SALUTE**

- Sottoscrizione tra ciascuna Regione e il Ministero della salute di un Contratto istituzionale di sviluppo riferito ai seguenti quattro investimenti, corredato da un Piano operativo regionale:
  - a) case della Comunità e presa in carico della persona;
  - b) casa come primo luogo di cura e telemedicina;
  - c) rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture [Ospedali di Comunità];
  - d) ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero.
- Il Decreto ministeriale che reca la definizione del nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale [c.d. decreto 71], dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato, è stato trasmesso il **24 maggio 2022** per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. *Il decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.*

#### **MINISTERO DELLA CULTURA**

- Decreto per l'assegnazione delle risorse per migliorare l'efficienza energetica nei luoghi della cultura [cinema, teatri, musei].  
*A cinema e teatri sono destinati 200 milioni di euro e ai musei statali 100 milioni di euro. Il decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.*
- Decreto per l'assegnazione ai comuni delle risorse per l'attrattività dei borghi.  
*Il decreto sarà poi sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.*
- Decreto per l'assegnazione delle risorse per i progetti per valorizzare l'identità dei luoghi [parchi e giardini storici]. In particolare:
  - a) *100 milioni di euro sono destinati a 5 importanti parchi statali [Reggia di Caserta, Real Bosco di Capodimonte, Villa Favorita ad Ercolano, Villa Lante a Viterbo e Villa Pisani a Strà].*
  - b) *190 milioni di euro sono destinati a circa 105 parchi pubblici e privati vincolati, selezionati mediante avviso pubblico.*  
*Il Decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.*
- Decreto per l'assegnazione delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e per il restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto e siti di ricovero per le opere d'arte.  
*Il Decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.*

#### **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

- Accordo finanziario tra il Ministero e *CDP Venture Capital SGR s.p.a.* per il supporto a *start-*

*up e venture capital* attivi nella transizione ecologica;

- Accordo tra il Governo italiano e il partner esecutivo *CDP Venture Capital SGR* s.p.a. con il quale è istituito lo strumento finanziario per il finanziamento di *start-up*.

### **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

- Decreto ministeriale per l'adozione del piano Scuola 4.0 al fine di favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano per scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori;

*Con il decreto ministeriale si procede alla trasformazione di 100.000 classi in ambienti di apprendimento innovativi e alla creazione di laboratori per le nuove professioni digitali in tutte le scuole del ciclo sarà adottato.*

Di seguito, gli **altri 15 obiettivi** con l'indicazione degli step temporali di attuazione:

### **MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

- Il Decreto ministeriale di approvazione della Strategia Nazionale Economia Circolare sarà adottato entro il **17 giugno**;
- Il bando per la realizzazione dei contenuti per la piattaforma Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali sarà aggiudicato entro l'**8 giugno** e l'avvio della piattaforma web avverrà entro il **21 giugno**;
- È stato concluso un accordo di programma con Enea ed entro il **24 giugno** saranno concluse le procedure di aggiudicazioni dei bandi rivolti a imprese e istituti di ricerca relativi ai progetti di ricerca sull'idrogeno;
- In base a quanto previsto dal DL n. 36/2022, entro il **17 giugno** verrà adottato il decreto ministeriale che individua le modalità di attuazione degli incentivi fiscali per promuovere la competitività dell'idrogeno;
- Il traguardo che prevede l'aggiudicazione dei contratti per la costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori verrà conseguito entro il **10 giugno** con l'assegnazione delle risorse agli interventi IPCEI [Importanti progetti di interesse comune europeo] relativi agli elettrolizzatori;
- Il decreto ministeriale che approva il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti sarà adottato entro il **24 giugno 2022**.
- Per quanto riguarda la riforma degli appalti pubblici, sarà esaminato dal Senato nei prossimi giorni, ai fini della definitiva approvazione nel mese di giugno, il disegno di legge S. 2330-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera, recante modifiche al Codice dei contratti pubblici.

### **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

- Per completare la riforma dell'amministrazione fiscale, oltre agli obiettivi già raggiunti, è stato trasmesso al **Garante per la privacy** lo schema di decreto ministeriale recante le procedure per la pseudo-anonimizzazione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'acquisizione del relativo parere.

## **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

- Attualmente è in corso l'esame da parte della Commissione europea [DG COMP - Concorrenza] della pre-notifica dei progetti idrogeno e microelettronica. All'esito, sarà effettuata la notifica e il traguardo che prevede il finanziamento dei progetti partecipanti IPCEI potrà essere conseguito con l'adozione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse.

## **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

- **Entro il 15 giugno 2022** saranno concluse le procedure di aggiudicazione di appalti per progetti di potenziamento delle strutture di ricerca e creazioni di "campioni nazionali di R&S" su alcune *Key Enabling Technologies*. Saranno finanziati 5 centri nazionali.

*I decreti con i quali saranno assegnati i finanziamenti saranno adottati e saranno quindi sottoposti alla Corte dei conti per la registrazione;*

- I decreti ministeriali volti a favorire la mobilità dei ricercatori e la semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca sono stati adottati. Per completare la riforma nelle prossime settimane sarà esaminato dal Senato un emendamento al disegno di legge di conversione del DL n.36 del 2022 relativo ai percorsi di carriera dei ricercatori.

*La proposta emendativa reca una nuova disciplina dei ricercatori universitari a tempo determinato, l'istituzione della figura del tecnologo a tempo indeterminato e la soppressione degli assegni di ricerca in luogo del nuovo strumento dei contratti di ricerca;*

- Saranno concluse le procedure di aggiudicazione degli appalti e saranno adottati, **entro il 13-15 giugno**, i decreti di concessione del finanziamento per i progetti riguardanti il fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e tecnologiche e di innovazione.

*I decreti saranno quindi sottoposti alla Corte dei conti per la registrazione;*

- Saranno adottati entro il **15 giugno 2022** i provvedimenti di assegnazione dei finanziamenti per i progetti riguardanti la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità" e la creazione di "leader territoriali di R&S".

*11 proposte sono state ammesse alla fase di valutazione [7 nelle regioni del centro-nord e 4 nelle regioni del mezzogiorno].*

*I decreti di concessione del finanziamento saranno sottoposti alla Corte dei conti per la registrazione.*

## **PCM – MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE**

Nel corso del mese di giugno si procederà all'aggiudicazione degli ultimi appalti per progetti di connessioni internet veloci [banda ultra larga e 5G], secondo le seguenti scadenze:

- Piano Italia 1 Giga**, il 24 maggio 2022 sono stati aggiudicati 14 lotti mentre il bando per il lotto 15 sarà aggiudicato entro il 30 giugno 2022;
- Piano Italia 5G** il bando backhauling sarà aggiudicato entro il 16 giugno 2022, mentre il bando "densificazione" è stato nuovamente pubblicato il 20 maggio 2022, con alcune modifiche, a seguito della mancata presentazione di offerte, e sarà aggiudicato entro il 30 giugno 2022;
- Piani Scuola** connessa e Sanità connessa, l'aggiudicazione avrà luogo entro il 7 giugno 2022; Il

Piano Isole Minori è già stato aggiudicato il 28 aprile 2022.

## **MINISTERO DEL TURISMO**

La prossima settimana il Ministro procederà con il Sindaco di Roma alla firma dell'accordo quadro. Il Sindaco procederà poi entro la fine di giugno, in qualità di Commissario per le celebrazioni del Giubileo del 2025 [ex art. 40 del DL n. 36 del 2022], alla sottoscrizione dei relativi accordi per i sei progetti di Caput Mundi-Next Generation EU connessi a grandi eventi turistici [1] Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU; 2] Dalla Roma pagana alla Roma cristiana - cammini giubiliari; 3] #Lacittàcondivisa; 4] #Mitingodiverde; 5] Roma 4.0; 6]

### **03. CONTRIBUTI “PEREQUATIVI” A FONDO PERDUTO**

Come noto, la legislazione emergenziale Covid-19 ha previsto una serie di **contributi a fondo perduto** a favore degli operatori economici danneggiati dalla pandemia. Presupposto per accedere a tali contributi era stato individuato, generalmente, nel calo del fatturato [ricavi/compenzi] registrato nel periodo pandemico.

L'ultimo contributo varato nell'ambito di tale legislazione, invece, presuppone un criterio differente: non più il calo del fatturato, ma quello del risultato economico, raffrontando, per i professionisti, il reddito del 2020 con quello del 2019.

Per tali ragioni detto contributo viene comunemente definito “**perequativo**”. Nel caso di specie per accedere al contributo a fondo perduto “perequativo” occorre rispettare il requisito di aver registrato nel 2020 una diminuzione del reddito pari ad almeno il 30% rispetto al 2019.

Il caso prospettato nell'interpello in commento viene sollevato da una impresa, ma la medesima problematica potrebbe riguardare anche i professionisti percettori di reddito di lavoro autonomo. Nello specifico l'interpellante chiede se debba essere considerato nel calcolo del reddito ai fini della verifica del predetto requisito [**calo di almeno il 30%**] un “componente negativo straordinario non direttamente collegato agli effetti dell'emergenza sanitaria Covid-19”. Il tema, quindi, riguarda più in generale il computo, ai soli fini dell'applicazione della norma in esame, di componenti straordinarie di reddito, positive o negative, riscontrate negli anni oggetto del calcolo [**2019 e 2020**].

Questo poiché, ad esempio, un componente positivo straordinario percepito nel 2020 potrebbe precludere il diritto a percepire il contributo anche se, ordinariamente, il reddito avesse subito un calo significativo e, ovviamente, viceversa.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate è molto netta: ai fini della verifica del requisito di accesso al fondo perequativo, il confronto tra il reddito del 2020 e il reddito del 2019 deve essere fatto avendo riguardo agli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi individuati, all'uopo, dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 settembre 2021, protocollo n. 227357/2021. **Ovvero per i professionisti in regime di vantaggio** [minimi] il rigo LM8 colonna 1, per i professionisti in regime forfettario il rigo LM36 colonna 1 e per quelli ordinari

il rigo RE21, colonna 3 della dichiarazione dei redditi persone fisiche. Di conseguenza, quindi, l'Agenzia, ricordando "l'obiettivo di velocizzare l'erogazione dei suddetti contributi a fondo perduto riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti", ha specificato che non possono essere esclusi dal procedimento di calcolo in esame i componenti di reddito di natura straordinaria. Dovendosi rigorosamente riferire ai suddetti rigi della dichiarazione.

## **04. VEICOLI IN USO AZIENDALE E PROMISCO**

### **VEICOLI IN USO AI DIPENDENTI E AGLI AMMINISTRATORI**

La concessione in uso di veicoli aziendali ai collaboratori dell'impresa [intesi in senso ampio, come dipendenti e/o collaboratori] è fenomeno diffuso nella pratica quotidiana e, per conseguenza, deve essere attentamente gestito per le numerose ricadute contabili e fiscali che può determinare.

Al fine di comprendere una distinzione basilare, appare indispensabile chiarire che l'uso del veicolo può essere:

- **esclusivamente aziendale.** Si verifica qualora l'utilizzo del veicolo sia esclusivamente finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private [anche minimali] del soggetto. Pertanto, il veicolo dovrà essere lasciato in azienda al termine della giornata lavorativa e non potrà essere utilizzato, ad esempio, per recarsi al domicilio dell'utilizzatore. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce alcun *benefit*.
- **promiscuo [aziendale e privato].** Si concede l'uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, bensì anche per quelle private. Ne consegue, ad esempio, che l'utilizzatore potrà servirsi del mezzo non solo per il tragitto casa – lavoro, bensì anche per la gita domenicale e per le vacanze estive. Esiste dunque una parziale utilità privata [*benefit*], determinata in misura convenzionale secondo le tariffe Aci;
- **esclusivamente privato.** Il veicolo rappresenta esclusivamente un *benefit*, nel senso che non serve per lo svolgimento dell'attività lavorativa e, per conseguenza, sostituisce in toto una parte della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale.

### **Auto per utilizzo esclusivamente aziendale**

Non ci si deve soffermare in modo particolare su tale casistica, in quanto va gestita con le usuali regole tributarie. In definitiva:

- il costo di acquisto rileva nella misura massima consentita dalla norma, quindi 18.076 euro;
- il costo di acquisto e di impegno si deduce nella misura indicata dall'articolo 164, Tuir [normalmente 20%];
- l'Iva risulta detraibile nella misura del 40%.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto [ad esempio]:

- i carburanti tra i costi di acquisto di beni [voce B6];
- le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi [voce B7].

Appare opportuno che, al fine di prevenire contestazioni in merito ad eventuali violazioni al codice della strada, sia tenuto un registro sul quale annotare i dati del soggetto che utilizza il mezzo in un determinato giorno, affinché il medesimo si renda "custode" dello stesso e si assuma la respon-

sabilità di eventuali infrazioni.

### **Auto per uso promiscuo aziendale e privato**

La casistica è quella che consente il maggiore vantaggio fiscale e, per conseguenza, richiede alcune cautele che sarà bene rispettare:

- *l'uso aziendale del veicolo dovrà essere compatibile con le mansioni del dipendente;*
- *l'assegnazione dovrà risultare dal contratto di lavoro, piuttosto che da apposita documentazione che dovrà essere conservata sia in azienda che assieme ai documenti del veicolo, al fine di giustificare che il conducente sia soggetto differente rispetto al proprietario risultante dal libretto di circolazione;*
- *l'assegnazione dovrà coprire la maggior parte del periodo di imposta. Nel caso di acquisto del veicolo in corso d'anno, la verifica è operata sul periodo di detenzione. Analogo beneficio si ottiene qualora il medesimo veicolo sia concesso in uso promiscuo a diversi dipendenti "a staffetta" nel corso del periodo di imposta, come potrebbe accadere nel caso di licenziamento del soggetto Tizio, sostituito dal soggetto Caio.*

L'attuale normativa fiscale permette di considerare il valore del *benefit* in misura forfettaria, differenziando due regimi che hanno la finalità di indirizzare le aziende verso l'utilizzo di veicoli poco inquinanti. Infatti:

- 1) per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti di assegnazione stipulati fino al 30 giugno 2020, il *fringe benefit* si quantifica in misura pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri [a prescindere dalla effettiva percorrenza] calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'Acì, al netto delle somme eventualmente trattenute o corrisposte dal dipendente;
- 2) per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020 ed assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del *fringe benefit* è differenziata in connessione con la tipologia del mezzo come oltre precisato;
- 3) per i veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020 ed assegnati in uso promiscuo con contratti dal 1° luglio 2020, il *fringe benefit* non può essere determinato con modalità esclusivamente forfettarie, bensì dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro [in tal senso, risoluzione n. 46/E/2020].

### **Dunque, va precisato che:**

- per le assegnazioni realizzate sino al 30 giugno 2020 valgono le regole "canoniche" che quantificano il *benefit* in misura fissa pari al 30% della tariffa;
- per le assegnazioni poste in essere dal 1° luglio 2020, invece, la percentuale varia ma solamente nel caso in cui il veicolo oggetto di assegnazione sia anch'esso immatricolato da tale data;
- la norma "nuova" ha previsto anche una differenziazione delle percentuali tra l'anno 2020 e le annualità successive.

| EMISSIONE DI CO2 DEL VEICOLO | % DI PERCORRENZA PRIVATA |          |
|------------------------------|--------------------------|----------|
|                              | ANNO 2020                | DAL 2021 |
| Fino a 60 g/Km               | 25%                      | 25%      |
| Da 61 a 160 g/Km             | 30%                      | 30%      |
| Da 161 a 190 g/Km            | 40%                      | 50%      |
| Oltre 190 g/Km               | 50%                      | 60%      |

Per individuare la tipologia di veicolo e l'ammontare del *benefit* "variabile" [oltre al dato della immatricolazione che, negli esempi che seguono non viene considerato per semplicità espositiva] è necessario verificare il libretto di circolazione del mezzo e, in particolare, la voce "V.7" nel riquadro 2, come si vede dagli esempi che seguono [la ricorrenza più tipica è quella che conserva la misura del 30%, mentre le auto di una certa cilindrata e potenza, non elettriche, salgono nella misura]:

| Veicolo con emissioni tra 161 e 190                                                                                                                                                                                                                                                                  | Veicolo con emissioni tra 61 e 160                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>(K) e1*2007/46*1751*04 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 2300 (O.2) (P.1) 2995,00 (P.2)250,00 (P.3)IBRIDO (P.5) CZS (Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 72 (U.2) 3750 (V.1) (V.2) (V.3) 0,0335 (V.5) 0,000440 (V.6) (V.7) 182,0 (V.9) REG 2017/1221 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE</pre> | <pre>(K) e1*2007/46*0284*18 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 2200 (O.2) (P.1) 2367,00 (P.2)193,00 (P.3)GASOL (P.5) CTB (Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 57 (U.2) 2375 (V.1) (V.2) (V.3) 0,0461 (V.5) 0,000640 (V.6) 0,50 (V.7) 155,0 (V.9) 136/2014 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE</pre> |
| <pre>(K) OEWA001EST03C E1*98/14*0131* (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) (O.2) (P.1) 1422 (P.2) 55,00 (P.3) GASOL (P.5) AMF (Q) (S.1) 4 (S.2) (U.1) 85 (U.2) 3000 (V.1) (V.2) (V.3) (V.5) (V.7) 116,0 (V.9) 1999/102/CE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE</pre>                       | <pre>(K) e1*2007/46*0627*11 (L) 2 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 1500 (O.2) (P.1) 1598,00 (P.2)081,00 (P.3)GASOL (P.5) CXX (Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 69 (U.2) 2375 (V.1) (V.2) (V.3) 0,0692 (V.5) (V.6) 0,10 (V.7) 106,0 (V.9) 136/2014</pre>                                                    |
| Veicolo con emissioni tra 61 e 160                                                                                                                                                                                                                                                                   | Veicolo con emissioni tra 61 e 160                                                                                                                                                                                                                                                                  |

In particolare, la lettera "V" è dedicata alle emissioni dei gas di scarico, ove "V.3" si riferisce agli ossidi di azoto, "V.5" al particolato, "V.7" al CO2, "V.8" al consumo medio di carburante nei test su ciclo misto o combinato espresso in litri per 100 Km, "V.9" alla classe ambientale/omologazione CE.

In merito al “**passaggio di regole**” e alla data spartiacque del 30 giugno 2020, segnaliamo che per assegnazione di auto non si intende solo il primo atto, ma anche, ad esempio, l’attribuzione di un nuovo veicolo. Così, nel caso di dipendente che da sempre aveva l’auto aziendale e ne ricevesse una di nuova immatricolazione dal 1° luglio 2020, si dovranno applicare le nuove regole. Sempre in tema fiscale, nel caso in cui l’assegnazione avvenga in corso d’anno, il valore del *benefit* va proporzionato al minor periodo di utilizzo. In tale casistica:

- il costo di acquisto rileva [ai fini degli ammortamenti] nella misura effettiva sostenuta, senza alcun tetto massimo;
- il costo di acquisto e di impiego si deduce nella misura del 70%;
- l’Iva risulta detraibile nella misura del 40%. Nel solo caso in cui, per accordo tra azienda e dipendente, il valore del beneficio non sia considerato come una componente della busta paga, bensì sia direttamente pagato dal dipendente a fronte dell’emissione di regolare fattura da parte del concedente, l’Iva potrà essere integralmente detratta se il riaddebito risulta congruo.

I costi andranno contabilmente imputati secondo la loro natura, pertanto [ad esempio]:

- *i carburanti tra i costi di acquisto di beni [voce B6];*
- *le manutenzioni e le assicurazioni tra le spese per servizi [voce B7].*

Ne consegue che, ove i costi del veicolo fossero pari a 12.000 euro, la quota deducibile risulterà pari a 8.400 euro, mentre l’eccedenza dovrà essere fatta oggetto di una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi. Il valore del **benefit** nella busta paga del dipendente risulta esclusivamente figurativo, al fine di essere assoggettato a ritenuta e contributi, in ciascun periodo di paga; non si determina, in sostanza, alcuna duplicazione dei costi. Nel caso in cui il dipendente pagasse di tasca propria l’intero valore del *benefit*, ovvero una parte di esso, accade che:

- *il corrispettivo andrà assoggettato a Iva, con emissione di regolare fattura [si tenga conto che le Tariffe Aci si intendono Iva compresa e, pertanto, si dovrà operare lo scorporo];*
- *il benefit del cedolino paga andrà ridotto della quota pagata, fino ad essere azzerato nel caso di integrale rimborso;*
- *il ricavo prodotto dalla società, per effetto del riaddebito, risulta totalmente imponibile. A parziale calmiera, come già affermato, si rammenta che l’Iva gravante sui costi del veicolo [acquisto e impiego] diviene integralmente detraibile.*

Si precisa che, in tale situazione, si possono presentare alcune problematiche in relazione ai costi di impiego non ricompresi nell’elaborazione delle **Tariffe Aci** e non direttamente connesse a trasferte di lavoro. Per esempio, se il dipendente utilizza il Telepass aziendale per le vacanze estive, il costo dei pedaggi rappresenterebbe un vero e proprio *benefit* aggiuntivo da considerare come remunerazione figurativa. Per evitare tali problematiche, viene spesso imposto il divieto di utilizzo del Telepass per viaggi privati. Diversamente, il costo del deprezzamento del veicolo, piuttosto che quello del carburante, risulta ricompreso nei costi considerati dall’Aci e, per conseguenza, rientrano nella forfetizzazione proposta dal lavoratore.

**Auto per uso esclusivamente privato**

L'ipotesi non appare frequente nella pratica. Tuttavia, va inquadrata nell'ambito di una vera e propria maggiorazione della retribuzione in natura.

Mancando, tuttavia, un collegamento con le mansioni aziendali, il *benefit* andrà conteggiato sulla base del valore normale; si dovrà cioè fare riferimento alla tariffa di noleggio annua di un veicolo simile, proporzionando il valore all'eventuale minor periodo di utilizzo.

Non mutano le regole di deduzione in capo all'azienda, che patirà il tetto massimo di rilevanza del costo e la falcidia delle spese di impiego e ammortamento alla misura del 20%.

**Auto data in uso al collaboratore/amministratore**

Nonostante il reddito prodotto dal collaboratore venga tassato in modo analogo da quello prodotto dal dipendente, l'Agenzia delle entrate differenzia le regole di gestione dei veicoli assegnati a tali soggetti. Esistono divergenze, inoltre, anche nelle modalità di assegnazione del mezzo.

Ci concentriamo sul caso del veicolo concesso anche per finalità personali e non solo per uso aziendale, che appare quello più diffuso nella pratica.

In merito alle modalità di assegnazione, possiamo rammentare che il *benefit* per l'uso promiscuo del veicolo rientra nel compenso [sia pure in natura] dell'amministratore; pertanto, vi dovrà essere un'apposita assemblea nella quale sia previsto il compenso e la sua modalità di erogazione [con l'indicazione del veicolo concesso]. Si ricorda che l'amministrazione finanziaria [con appoggio della Cassazione] ritiene che l'assenza dell'assemblea che determina il compenso comporti l'indeducibilità dello stesso. A titolo di precisazione, si ricorda che, nel caso in cui l'unica remunerazione dell'amministratore sia l'uso promiscuo del veicolo, ogni mese dovrà comunque essere prodotto il cedolino, al fine di regolare le ritenute fiscali ed i contributi versati alla Gestione separata.

Sul versante fiscale, inoltre, la società:

- *individua gli interi costi riferibili al veicolo;*
- *considera deducibile una quota di tali costi, sino a concorrenza del benefit tassato in capo all'amministratore;*
- *considera deducibile l'eccedenza con gli usuali limiti dell'articolo 164, Tuir [quindi con il tetto massimo sul costo di acquisto e con la percentuale del 20%].*

Ai fini Iva, le spese di acquisto e gestione del veicolo consentono la detrazione nei limiti del 40%, senza che possa essere applicato il differente meccanismo esplicitato per il caso dei dipendenti, come confermato dalla DRE Lombardia in un apposito interpello dell'anno 2014.

A livello contabile, l'imputazione dei costi avviene sempre seguendo la natura del costo.

**FORMULARIO ASSEGNAZIONE AUTOVETTURA AZIENDALE IN USO PROMISCO**

Si riporta un *fac simile* di lettera di assegnazione che, in duplice copia, dovrà accompagnare la concessione del veicolo. Non risulta necessaria alcuna annotazione sul libretto dell'auto.

**INTESTAZIONE AZIENDA****INTESTAZIONE DIPENDENTE****OGGETTO: assegnazione autovettura aziendale in uso promiscuo**

Con la presente confermiamo che, come da accordi intercorsi e ad integrazione del contratto di lavoro già in corso, Le viene assegnata in uso promiscuo l'autovettura di proprietà dell'azienda modello ..... targa .....

L'uso del veicolo, pertanto, sarà effettuato sia per l'espletamento delle mansioni aziendali che per esigenze proprie dell'assegnatario.

La concessione dell'auto ad uso promiscuo ha effetto dalla data odierna e varrà per tutta la durata del rapporto di lavoro, salvo insindacabile revoca della scrivente.

Nell'utilizzo della suddetta autovettura:

- è considerato custode della medesima e, come tale, deve seguire tutte le regole che il Codice civile prevede;
- le è fatto divieto di concedere l'utilizzo del veicolo a terzi soggetti, anche se familiari;
- le è fatto divieto di modificare o manomettere qualsiasi apparecchiatura o dotazione del veicolo, salva autorizzazione scritta;
- le è fatto obbligo di sottoporre il veicolo ad ogni prescritta manutenzione e/o riparazione prevista dal manuale di uso e istruzioni;
- le verranno rimborsate le spese di impiego, se debitamente documentate secondo la normativa vigente;
- le saranno addebitate le multe per infrazioni al Codice della strada, se imputabili al conducente, qualora notificate alla scrivente società.

Ai fini fiscali e previdenziali, il beneficio per la concessione dell'auto ad uso promiscuo viene calcolato applicando le regole dell'articolo 51, D.P.R. 917/1986 [Tuir].

Eventuali somme da lei corrisposte saranno decurtate dal valore di cui sopra.

La sottoscrizione della presente, da parte sua, rappresenta accettazione e conferma di quanto sopra esposto.

Luogo e data..... / ..... / .....

Firma del **Legale Rappresentante**

Firma del **dipendente per accettazione**

.....

.....

**05. ASSEGNO UNICO E REDDITO DI CITTADINANZA**

INPS aveva pubblicato la [\*\*Circolare 53 del 28.4.2022\*\*](#) con le regole per l'erogazione dell'**Assegno Unico ai nuclei familiari che percepiscono anche il reddito di cittadinanza**. La norma

prevede infatti che in questi casi l'erogazione da parte dell'INPS sia unica con:

- **uno stralcio delle quote per i figli dall'importo di RDC e**
- **una maggiorazione relativa all'assegno unico, come previsto dalle tabelle AUU.**

I percettori, secondo la norma, non sono tenuti a fare specifica domanda in quanto l'istituto ha già le informazioni necessarie. L'Istituto precisava però che **ci sono casi in cui è necessario comunicare informazioni mancanti, con apposito modulo telematico**

#### **AGGIORNAMENTO 31.5.2022**

**Con il messaggio 2261 del 30.5.2022 l'INPS ha comunicato che è disponibile il nuovo modello RDC -COM/AU**

L'istituto specifica che sono già partiti i primi pagamenti relativi ad aprile per

- 1]** nuclei nei quali sono presenti entrambi i genitori, limitatamente alla quota spettante per i figli minorenni e/o i figli maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE;
- 2]** nuclei composti da un unico genitore per i figli minorenni e/o maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE, nei limiti del 50% dell'importo spettante.

ma in entrambi i casi **può essere necessaria la presentazione del modello Rdc - Com AU nei casi in cui:**

- *si intenda richiedere le maggiorazioni previste per i figli maggiorenni sino a 21 anni o*
- *nei casi di genitori entrambi lavoratori o*
- *per la maggiorazione compensativa ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs n. 230/2021 [per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, in cui un componente del nucleo medesimo abbia percepito, nel corso del 2021, l'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori]*

Il messaggio descrive inoltre **altre fattispecie particolari per le quali è necessaria la presentazione del modello** che sono:

- *Genitore unico*
- *Nuclei complessi [stesso ISEE di riferimento più rapporti di filiazione rispetto a genitori differenti]*
- *Figli neomaggiorenni*
- *Genitori entrambi lavoratori*
- *per la maggiorazione compensativa.*

## **06. LOGISTICA - GESTIRE L'INVENTARIO**

Un accurato articolo comparso sulla rivista americana **Supply Chain Management Review** espone quello che potremmo definire il rebus della logistica degli anni '20 dei Duemila. Stiamo parlando della **gestione dell'inventario**, ossia di come venditori e distributori stanno maneggiando la domanda percepita da parte della clientela e di come la stanno girando agli altri anelli della catena logistica. Dal 2019 ad oggi si è assistito ad un particolare fenomeno per cui **domanda e scorte sono andate scollandosi** e, soprattutto, sono andate divergendo in modo anomalo scorte e costo delle stesse a magazzino. Comprendere e approfondire il fenomeno può essere.

## I LIVELLI DELLA DOMANDA

Uno dei punti da mettere a fuoco è che stiamo attraversando un periodo storico che dona **metriche fortemente falsate dagli eventi**, il che spaventa le carte quando si cerca di applicare i classici parametri di lettura alla **Supply Chain**. Durante i due anni di pandemia si è sostanzialmente assistito ad un fenomeno ripetitivo e di periodo crescente: con lo **spostamento della domanda dai servizi ai beni di prima [e non solo] necessità**, cosa andata di pari passo con la gravità delle restrizioni sanitarie nelle diverse regioni del mondo, la domanda ha raggiunto livelli anche superiori a quelli pre-pandemici per determinati settori merceologici. Per farla breve, in quanto l'analisi è molto complessa e richiederebbe l'elaborazione di molti dati anche da un punto di vista grafico, questo ha innescato il famigerato **effetto 'Bullwhip'** del quale già parlammo a inizio anno, prima che le mire espansionistiche russe complicassero il gioco. Di fatto, la **crescita smisurata, in alcuni casi, della domanda**, a sua volta generata dalla paura di rimanere senza il prodotto desiderato [si pensi all'estremo anticipo delle spese natalizie avvenuto negli ultimi due anni], ha spinto la Supply Chain a percepire dei **livelli fuori dalla norma in periodi di solito più stazionari**. I ritardi negli approvvigionamenti hanno poi **traslato il tradizionale picco nella ricostituzione delle scorte** in previsione dell'ultimo quarto di anno fiscale da parte dei venditori, confondendo ancor più le idee.

## LO SCOLLAMENTO DELL'INVENTARIO

L'effetto di tutto ciò è stato uno **scollamento anomalo tra una domanda 'pompata' dagli eventi e la disponibilità di scorte** vessate dai ritardi del sistema logistico, ma, soprattutto, ha fatto slittare i periodi di arrivo degli approvvigionamenti, a quel punto maggiorati per fare fronte alla domanda *'monstre'*, lasciando i magazzini spesso pieni. Già, perché il **non riuscire ad andare di pari passo fa sì che lo scenario cambi nel mentre**, con l'aumento dell'inflazione a depotenziare il potere d'acquisto degli utenti e le aziende in difficoltà per piazzare un inventario sfalsato rispetto agli ordini effettivi. Il paradosso è che chi si ritrova ad **avere un inventario fornito, ma fuori tempo massimo**, sia costretto svendere la merce, in quanto la permanenza a magazzino incide sui costi aggregati della logistica in modo crescente nel tempo. Dunque, una delle sfide del momento attuale è l'interpretazione corretta della domanda, ma soprattutto la **gestione dell'inventario**, consci che non è possibile basarsi sul semplice feedback del periodo.

## 07. PRIVACY – GESTIONE RECLAMI

Ci sono due modi attraverso cui un individuo può tutelare e proteggere la sua **privacy**: attraverso un **Reclamo al Garante** o facendo ricorso alla **Magistratura ordinaria**. Se, per quanto riguarda la prima opzione, può essere svolta singolarmente senza alcun supporto il ricorso alla magistratura è cosa più complicata che prevede la presenza di un difensore. Vediamo, in questo articolo, cosa significa fare ricorso al reclamo al Garante privacy e come attuarlo.

Negli ultimi anni si è posta l'attenzione riguardo a tematiche come la **privacy e protezione dei dati personali**. Ma cosa fare quando vediamo lesa la nostra privacy? Vediamo insieme quali sono i procedimenti e le tempistiche di un reclamo al Garante privacy. Per prima cosa il reclamo posto al

garante deve necessariamente avere un contenuto minimo e dei requisiti quali:

- *L'illustrazione dettagliata delle motivazioni o circostanza su cui si basa effettivamente la richiesta di tutela e delle disposizioni violate.*
- *La **documentazione** che possa dimostrare e provare i fatti per cui si espone reclamo.*
- *Gli **estremi identificativi** del responsabile del trattamento.*
- *Il **mandato** al difensore o all'associazione che agisce per mano dell'individuo nel caso in cui il reclamo non sia presentato direttamente dallo stesso.*

Il documento da presentare, dunque, è formato da una parte di **descrizione** delle **cause** principali che hanno portato a fare reclamo e di una parte più specifica o tecnico normativa delle norme che si ritengono violate. Non è obbligatorio che il reclamo sia redatto da autorità competenti, può essere sottoscritto direttamente dall'interessato.

Sul sito ufficiale del Garante è disponibile un **modello precompilato** che è possibile seguire nella scrittura del reclamo stesso. Una volta scritto è possibile trasmetterlo tramite diverse modalità:

- *Consegnandolo a **mano**.*
- *Consegnarlo tramite **raccomandata** indirizzata al garante.*
- *Consegnarlo tramite messaggio di **posta elettronica certificata**.*

In un tempo di **9 mesi** il Garante decide sul reclamo e dopo 3 mesi informa sullo stato della procedura. **Cosa fare se non si hanno sufficienti prove?**

Nel caso in cui non si abbiano a disposizione sufficienti prove ad esporre un reclamo è possibile inviare all'Autorità Garante una **segnalazione**. In questo caso la segnalazione ha l'obiettivo di spingere il controllo del Garante. A differenza del reclamo non necessita un provvedimento ma nel caso in cui la segnalazione sia approvata potrà prendere avvio un'istruttoria preliminare.

## **08. SICUREZZA CANTIERI - LA GESTIONE DEI RISCHI OPERATIVI**

La gestione dei rischi nei cantieri edili, ovvero l'attuazione di un rigoroso programma di risk management, è indispensabile per minimizzare le perdite e massimizzare i risultati, nel rispetto del cronoprogramma lavori. È noto purtroppo che il settore più colpito dagli incidenti sul lavoro è quello dell'edilizia e delle costruzioni, con il triste primato da inizio 2022 di un morto ogni dieci giorni.

È altrettanto noto che in cantiere si possono verificare anche danni materiali d'ingenti proporzioni che, oltre a mettere a rischio il compimento dell'opera, possono generare una serie di danni collaterali a terzi, spesso inconsapevoli sino al verificarsi dell'evento stesso.

Pensiamo, ad esempio, a un incendio in un fabbricato sul quale insistono lavori di efficientamento energetico in centro città: il danno riguarda l'opera in costruzione, ma la messa in sicurezza coinvolge tutta l'area circostante, con interventi di settimane, se non mesi, e un impatto importante su condòmini di altri edifici, viabilità e servizi.

La **sicurezza nei luoghi di lavoro**, e nei cantieri in particolare, è un tema che richiede centralità di intenti da parte di tutti gli attori coinvolti. In Italia la materia è regolamentata dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro [DLgs 81 del 9 aprile 2008], mentre la Comunità Europea ha adottato

una disciplina specifica con la Direttiva Cantieri [la 92/57/Cee recepita in Italia con il DLgs 494 del 14 agosto 1996], introducendo un'importante modifica con la creazione di figure specialistiche tutte coinvolte in quella che possiamo definire la "catena della sicurezza", a partire dal coinvolgimento del committente. La norma attribuisce infatti proprio al committente [ogni persona fisica o giuridica per conto della quale l'opera viene realizzata] un ruolo proattivo sui temi di sicurezza attraverso il rispetto diretto, o tramite un proprio incaricato, di specifici obblighi. I soggetti coinvolti sono tutti ben individuati: oltre al committente, il responsabile dei lavori, il coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione [**Csp**], il coordinatore nella fase di esecuzione [**Cse**], l'impresa affidataria, l'impresa esecutrice, i lavoratori autonomi. L'individuazione dei soggetti è fondamentale in quanto ad essi vengono attribuiti precisi obblighi e **conseguenti responsabilità** sanzionate in ambito amministrativo, penale e civile [che generano obblighi di risarcimento di un danno].

Il tema della progettazione di un **efficace sistema di tutela e prevenzione degli infortuni sul lavoro** tocca pertanto trasversalmente tutti i soggetti coinvolti, ciascuno dei quali dovrebbe preoccuparsi di sottoscrivere le migliori polizze di Responsabilità Civile per poter trasferire il rischio [in ambito civilistico, inteso che per la responsabilità penale è direttamente responsabile] dell'eventuale risarcimento ad un assicuratore. Ma attenzione: le polizze non sono tutte uguali e, ad esempio, un massimale frontale di 5.000.000 euro può non essere significativo rispetto ad eventuali sottolimiti descritti nelle condizioni di polizza che vanno, in alcuni casi, a limitare fortemente l'ampiezza della copertura.

#### **Qualche esempio:**

- **se la polizza dell'impresa** esecutrice ha un massimale di RC Terzi e Operai prestatori di lavoro [Rct-Rco] non correttamente valutato e, soprattutto, con forti sotto-limitazioni per persona in ambito Rco [sezione di Rc verso i prestatori di lavoro] potrebbe non avere sufficiente capienza per coprire tutte le voci che concorrono alla quantificazione del danno [biologico, esistenziale, tacitazione delle maggiori richieste degli eredi, rivalsa Inail, in caso di responsabilità datoriale, ecc.];
- **il committente** che non abbia sottoscritto idonea copertura assicurativa per la Rc da Commitenza Lavori può essere chiamato a rispondere in solido con proprie risorse in caso di infortunio sul lavoro ad un dipendente dell'impresa esecutrice;
- **se non viene stipulata** idonea polizza per i Danni Diretti all'opera durante l'esecuzione dei lavori [Car- Contractor's All Risks], in caso un incendio porti a rovina la parte di opera sino a quel momento realizzata, il committente si troverà a dover finanziare la ricostruzione con mezzi propri e, in caso le opere insistessero su un edificio preesistente, dovrebbe anche provvedere al ripristino di parti preesistenti assicurabili solo come sezione dedicata della polizza Car [da sottoscrivere a copertura dei danni all'opera durante le fasi esecutive del cantiere stesso].

In sintesi, secondo la nostra visione di broker assicurativo specializzato nel settore, la valutazione del rischio deve sempre partire da un'analisi complessiva delle responsabilità di tutti i soggetti partecipanti ai lavori [professionisti, imprese, committente], unitamente alla natura e tipologia di lavori da eseguire. È pertanto evidente che la suddetta valutazione e il conseguente trasferimento dei

rischi richiedano un approccio estremamente tecnico e professionale, che porti tutti i soggetti coinvolti all'approfondimento dei rischi propri delle singole attività, ma anche ad una visione globale del "rischio del cantiere". Solo così, in caso di danno, si avranno tutte le condizioni per il ristoro dovuto, senza che questo comprometta il compimento dell'opera o porti al fallimento dei soggetti coinvolti chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale.

## **09. BONUS PSICOLOGICO - FINO A 600 EURO PER TERAPIE SPECIALISTICHE**

Introdotta dal Milleproroghe il Bonus psicologo spetta fino a 600 euro in base all'ISEE: come e quando richiederlo. Il Ministro Speranza con un Tweet del 27 maggio annuncia la firma del tanto atteso provvedimento con le regole per il bonus psicologo: ***"Ho firmato il decreto che attiva il bonus psicologico finanziato con 10 milioni di euro. Dopo la pubblicazione in GU sarà possibile chiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all'albo. È un primo passo. La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo"***

Ricordiamo che il bonus è stato inserito nel Disegno di legge di conversione del Milleproroghe nell'ambito di *"Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica"*.

Al fine di potenziare i servizi di salute mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età, e di migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psicosociale causata dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonché di sviluppare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, **le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma di interventi per l'assistenza socio-sanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress.**

A tal proposito si autorizza la **spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022.**

### **BONUS PSICOLOGICO: CHE COSA È, A CHI SPETTA**

Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano un **contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.**

**Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente [ISEE].**

Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, **il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente:**

- **ISEE inferiore a 15.000 euro** il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario; b
- **ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro** il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
- **ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro** il beneficio, fino a 50 euro per ogni

*seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.*

Il contributo **non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.**

### **BONUS PSICOLOGICO: COME RICHIEDERLO?**

La richiesta del beneficio è presentata in modalità telematica all'INPS.

**Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto** nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, **INPS** ed il Ministero della salute, **comunicano tramite il proprio sito internet, la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande** di accesso al bonus psicologico il periodo di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, nel quale presentare la domanda. Il richiedente accede alla piattaforma INPS. **L'identità del richiedente**, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, **è accertata attraverso:**

- *la Carta di Identità Elettronica [CIE],*
- *attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale [SPID],*
- *oppure Carta Nazionale dei Servizi [CNS].*

È possibile richiedere il beneficio anche attraverso il contact center di INPS, secondo le modalità definite da INPS.

### **10. CREDITO D'IMPOSTA PER AFFITTI COMMERCIALI**

E' spendibile da subito il Credito d'imposta sugli affitti commerciali, come specificato dalla circolare 14/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.

Un documento atteso da almeno 1,2 milioni di inquilini – e proprietari – di negozi, uffici e **studi professionali**, sblocca l'utilizzo del **tax credit** con effetto immediato: potranno essere saldate, ad esempio, le prossime scadenze della tassa rifiuti [che grava sull'inquilino], ma anche gli altri tributi arretrati, oltre all'IMU in scadenza il 16 giugno [nei casi in cui il bonus verrà ceduto al locatore o per altri immobili posseduti dal conduttore].

Lo rende noto l'Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 32/E – pdf](#) che ha istituito il codice tributo "6920" che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate. È inoltre disponibile la [circolare n. 14 – pdf](#) firmata dal Direttore dell'Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, che fornisce i primi chiarimenti sull'utilizzo della misura agevolativa prevista dall'articolo 28 del decreto Rilancio. Dai requisiti per accedere sino alle modalità di fruizione del credito, il documento di prassi si sofferma anche sui beneficiari includendo anche i forfetari e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.

**In cosa consiste** – Il credito d'imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d'azienda. L'importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d'imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà

necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrando alla durata complessiva del contratto. Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all'interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta.

**A chi spetta** – Beneficia del credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e **affitto d'azienda** chi svolge attività d'impresa, arte o **professione**, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Si ritengono inclusi i forfetari.

**Requisiti** – Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d'imposta solo per uno dei tre mesi. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica. Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all'attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d'imposta [oltre al non aver conseguito nell'anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro] è che l'immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale. La circolare inoltre chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell'immobile, rilevando l'effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra menzionate.

**Utilizzo del credito** – Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Nell'ipotesi in cui il credito d'imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell'amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all'importo della cessione pattuita. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d'imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

**Compensazione del credito** – Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione [articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo "6920".

## **11. ADEMPIMENTI E SCADENZE DI GIUGNO 2022**

Il mese di giugno 2022 lascia tranquilli i contribuenti fino al giorno 15, mancando fino a quella data di scadenze rilevanti. Da quel momento, inizia la stagione dei versamenti delle imposte annuali sul reddito e sul patrimonio, iniziando con **l'acconto dell'IMU** di metà mese e, alla fine, con i versamenti dei saldi e della prima rata degli acconti **delle imposte sul reddito e dell'Irap nonché delle addizionali regionali e comunali** e delle imposte sui beni detenuti all'estero. Gli importi sono quelli che risultano dalle dichiarazioni da presentare quest'anno e relative al 2021. Anche i "forfetari" sono "chiamati alla cassa" per il versamento della loro "imposta sostitutiva", a saldo del dovuto 2021 e in acconto per l'anno in corso. Per l'Irap, la buona notizia, ma per i soli professionisti, è che a seguito dell'abolizione di questa imposta il relativo acconto per l'anno in corso non sarà più da versare. A fine mese scadono anche le rate dei **contributi previdenziali** dovuti agli enti previdenziali.

### **AGENZIA DELLE ENTRATE**

#### **Mercoledì 15 Giugno 2022**

##### Adempimenti contabili

- Termine ultimo per l'emissione delle "fatture differite" riferite alle operazioni del mese precedente [per gli importi incassati dallo stesso paziente e non ancora fatturati, purché "tracciati", è possibile emettere una sola fattura riepilogativa];

##### Ravvedimento operoso

- Ravvedimento operoso: ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente originariamente in scadenza entro il 16 maggio 2022, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo ["ravvedimento breve"];

##### Adempimenti del sostituto d'imposta

- Solo per i datori di lavoro che prestano assistenza fiscale ai dipendenti, per i 730 presentati entro il 31 maggio 2022, consegna al dipendente della ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della copia della dichiarazione.

#### **Giovedì 16 Giugno 2022**

##### Versamenti

- **IMU, imposta municipale propria**, versamento dell'acconto, pari al 50% dell'imposta annuale dovuta per l'anno in corso; riguarda i proprietari, i titolari di diritti reali, il genitore affidatario per l'immobile assegnatogli dal giudice, il locatario per gli immobili utilizzati in leasing;
- Irap e addizionali regionali e comunali, ritenute operate sui compensi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente e sui compensi per lavoro dipendente del mese precedente;

- Iva, contribuenti mensili, liquidazione e versamento dell'Iva dovuta relativa al mese precedente;
- Iva, contribuenti mensili, liquidazione e versamento dell'Iva dovuta relativa al secondo mese precedente, per i soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità [art. 1 comma 3 DPR nr. 100/1998];
- Iva, versamento quarta rata dell'IVA relativa al saldo dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2021 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, per chi ha scelto il versamento rateale;
- Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

### **Mercoledì 29 Giugno 2022**

#### Adempimenti del sostituto d'imposta

- Solo per i datori di lavoro che prestano assistenza fiscale ai dipendenti, per i 730 presentati dal 1 al 20 giugno 2022, consegna al dipendente della ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della copia della dichiarazione.

### **Giovedì 30 Giugno 2022**

#### Versamenti

- **Bollo**, Versamento della 3<sup>a</sup> rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2022, oppure liquidata dall'Ufficio;
- Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'**Irpef** risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'**addizionale regionale all'Irpef** risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2021, senza alcuna maggiorazione;
- Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'**addizionale comunale all'Irpef** risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione;
- **IVA**, versamento del saldo da parte dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA 2022 e hanno scelto di pagare in unica soluzione o come prima rata, con maggiorazioni;
- **Ires**, società di capitali, versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione;
- **Irap**, versamento, in unica soluzione o come prima rata, **dell'Irap** risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2021 e, con l'eccezione dei professionisti, di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione;
- **Forfetari**, versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Persone Fisiche 2022 [quadro LM], a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione;
- **IVIE E IVAFE**, versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili e delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali [quadro

RW], a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza maggiorazione.

**Inps**

**Giovedì 16 Giugno 2022**

**Versamenti**

- Contributi a carico del datore e del dipendente e oneri sociali sugli stipendi dei dipendenti del mese precedente;
- Versamento alla “Gestione separata” delle quote a carico dei committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e alle società che corrispondono compensi agli amministratori relative ai compensi corrisposti nel mese precedente;

**Enpam [per medici ed odontoiatri]**

**Giovedì 30 Giugno 2022**

**Versamenti**

- Scade la seconda rata della “Quota A” e la quinta rate della “Quota B” relativa ai contributi 2021;